



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 97 / 2020

Oggetto :

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. REVOCA ORDINANZE N.70 DEL 16/03/2020 E N. 76 DEL 27/03/2020 PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO PRESSO LE RIVENDITE DI TABACCO ED ALTRI ESERCIZI.

IL SINDACO

Richiamate le ordinanze sindacali:

- n. 70 del 16 marzo ad oggetto “ Sospensione immediata dell’attività di gioco all’interno di tabacchi ed edicole in applicazione del DPCM 11/03/2020” è stato disposto con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 quanto di seguito: “Gli esercizi nei cui locali si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, edicole e gioco lecito) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020 e hanno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, incluso gratta e vinci e 10 e lotto”;
- n. 76 del 27 marzo 2020 ad oggetto:” Covid 19: Ordinanza contingibile ed urgente di proroga del provvedimento n. 70 del 16 marzo per le attività miste e di sospensione immediata delle attività di gioco all’interno delle stesse in applicazione dei DPCM 11 e 22 marzo 2020;

Viste le ultime disposizioni della Regione Toscana e del Consiglio dei Ministri con le quali si dà inizio alla c.d. “fase 2” dell’attuale emergenza epidemiologica, che prevede un graduale ripristino delle attività secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica;

Vista la determinazione direttoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli del 30 marzo 2020 con la quale è consentita la sola vendita delle lotterie istantanee “gratta e vinci” presso gli esercizi per cui non vige l’obbligo di chiusura;

Vista la successiva determinazione direttoriale Prot. 125127/ RU del 23 aprile 2020 dell’Agenzia Dogane Monopoli, con la quale si dispone che presso gli esercizi, per i quali non vige l’obbligo di chiusura la ripresa della raccolta dei giochi avvenga:

- dal 27 aprile 2020 ,giochi numerici “10&Lotto”, “Millionday”, “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa” le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori;

- dal 4 maggio 2020 “SuperEnalotto”, “SuperStar”, “SiVinceTutto SuperEnalotto”, “Eurojackpot”, “Lotto tradizionale” - le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria - e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’Agenzia;
- dall’11 maggio 2020 raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori e della raccolta tramite dispositivi elettronici del tipo “slot machines”.

Ritenuto, pertanto, per i sopravvenuti motivi innanzi indicati, di revocare dalla data odierna, l’ordinanza n. 70 del 16/03/2020 così come prorogata dalla successiva n. 76 del 27/03/2020, in quanto non più compatibile con la intervenuta disposizione dell’agenzia Dogane e Monopoli del 23 aprile 2020;

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

Per i motivi descritti in narrativa, la revoca dalla data odierna dell’ordinanza n. 70 del 16/03/2020 e della successiva di proroga n. 76 del 27/03/2020

ORDINA

ai titolari delle attività presso cui è ammesso il gioco lecito, così come previsto dalla determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli del 23 aprile 2020, l’obbligo di assicurare che la clientela, prima e dopo l’acquisto/gioco, non soste o comunque s’intrattenga all’interno dell’esercizio stesso, per evitare qualsiasi forma di assembramento.

Si dà atto che resta consentita la vendita delle lotterie istantanee “gratta e vinci”, presso gli esercizi per cui non vige l’obbligo di chiusura, oltre i giochi di cui in premessa e relative decorrenze stabilite dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso agli organi di controllo per le verifiche e gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro 60 giorni ricorso al TAR, ai sensi del D. Lgs. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/71. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio

Ponsacco, 11/05/2020

Il Sindaco
Brogi Francesca / ArubaPEC S.p.A.